



COMUNE DI TRIVIGLIANO

Provincia di Frosinone

Via Roma 14 – 03010 Trivigliano

Tel :0775520213 pec: comune.trivigliano@legalmail.it

Protocollo: 4373 del 29.07.2024 N. Reg. Ordinanza: 22/2024

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTATE TRIVIGLIANESE. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI – LIMITAZIONI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024.

IL SINDACO

VISTO il programma delle manifestazioni per il mese di agosto 2024 sulle aree pubbliche e nei pubblici esercizi del Comune di Trivigliano;

CONSIDERATO che:

- la maggior parte degli eventi si svolgeranno nel centro storico di Trivigliano con spettacoli e intrattenimenti musicali e con la somministrazione di bevande alcoliche;
- le attività di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative che potrebbero essere organizzate dal Comune, diventano importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani;
- Tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete e al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;
- La consumazione di bevande alcoliche in itinere concorre a determinanti comportamenti contrari all'ordinato vivere civile;
- È stato rilevato che nelle strade, nelle piazze, nei giardini e in altri luoghi pubblici vengono abbandonati, dopo l'utilizzo, i contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti, per varie cause e lasciati sparsi sul suolo, creando oltre ad una situazione di pericolo, anche un danno al decoro urbano;

RILEVATO, quindi, la necessità di disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte, affinché venga tutelata la sicurezza, l'ordine e l'incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto disporre dei divieti e delle limitazioni per la somministrazione e vendita delle bevande alcoliche sulle aree pubbliche in occasioni di eventi, manifestazioni, sagre ecc.;

VISTI:

- ✓ l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "T.U.E.L" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- ✓ l'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

- ✓ l'art. 8 della LR 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico; • gli artt. 61 e seguenti della LR 02/02/2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande";

ORDINA

IN OCCASIONI DI FESTE CIVILI E RELIGIOSE, SAGRE, EVENTI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI DAL 01 AL 31 AGOSTO 2024:

1. **E' VIETATA LA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI TIPO IN RECIPIENTI DI VETRO;**
2. **E' VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE SULLE AREE PUBBLICHE DALLE ORE 00.30 ALLE ORE 06.00;**
3. **E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI DI QUALSIASI GRADAZIONE AI MINORI DI 18 ANNI;**
4. **E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI, DI QUALSIASI GRADAZIONE, A PERSONE IN EVIDENTE STATO DI EBREZZA;**
5. **E' FATTO DIVIETO DIFFONDERE MUSICA SULLE AREE PUBBLICHE (PIAZZE, GIARDINI ECC.) E PRESSO LE ATTIVITA' COMMERCIALI OLTRE LE ORE 01.00;**

DISPONE

- ✓ L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- ✓ la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri;

INCARICA

Gli agenti di Polizia Locale e le Forze di pubblica sicurezza competenti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n.285/92, di garantire il rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500 così come previsto dal D.lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60gg, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Trivigliano,



IL SINDACO
(*Gianluca Latini*)
Gianluca Latini